

Articolo 15
Clienti attivi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di ***agire in qualità di clienti attivi*** senza essere soggetti a ***requisiti tecnici o a requisiti amministrativi***, procedure e oneri ***discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.***



2. ***Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:***
 - a) ***abbiano il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata;***
 - b) ***abbiano il diritto di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica;***
 - c) ***abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica;***
 - d) ***abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;***

- e) *siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi, siano trasparenti e non discriminatori e contabilizzino separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 9, della presente direttiva e dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/...⁺, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;*
- f) *siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/...⁺.*
3. *L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.*

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2016/0379(COD), PE-CONS 9/19.

4. *Gli Stati membri in cui vigono meccanismi che non contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete non concedono nuovi diritti nel quadro di tali meccanismi dopo il 31 dicembre 2023. In ogni caso i clienti soggetti a meccanismi vigenti devono avere la possibilità di optare in qualsiasi momento per un nuovo meccanismo che contabilizzi separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete come base per il calcolo degli oneri di rete.*



5. *Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto di stoccaggio di energia:*

- a) *abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo la relativa richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento e la misurazione adeguata;***
- b) *non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;***
- c) *non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;***
- d) *siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.***

Articolo 16

Comunità energetiche dei cittadini

1. Gli Stati membri *prevedono un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini che assicurino che:*

■

- a) *la partecipazione a una comunità energetica dei cittadini sia aperta e volontaria;*
- b) *i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini abbiano il diritto di uscire dalla comunità, caso in cui si applica l'articolo 12;*
- c) *i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi;*
- d) *il pertinente gestore del sistema di distribuzione previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperi con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di energia elettrica al loro interno;*

e) *le comunità energetiche dei cittadini siano soggette a procedure e oneri non discriminatori, equi, proporzionati e trasparenti, anche in relazione alla registrazione e alla concessione di licenze, e a oneri di rete trasparenti, non discriminatori e che rispecchiano i costi in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/...⁺, in modo da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema.*

2. Gli Stati membri *possono prevedere, nel* quadro normativo, *che le comunità energetiche dei cittadini:*

■

- a) *siano aperte alla partecipazione transfrontaliera;*
- b) *abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente alle condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 4;*
- c) *siano soggette alle esenzioni previste dall'articolo 38, paragrafo 2.*

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2016/0379(COD), PE-CONS 9/19.

3. *Gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:*
- a) *possano accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o in maniera aggregata in modo non discriminatorio;*
 - b) *siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi di distribuzione o partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione;*
 - c) *siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/...⁺;*
 - d) *per quanto riguarda il consumo di energia elettrica autoprodotta, siano trattate come clienti attivi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e);*

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2016/0379(COD), PE-CONS 9/19.

- e) *abbiano il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità, fatti salvi altri requisiti stabiliti nel presente articolo e purché i membri della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori finali.*

Ai fini del primo comma, lettera e), la condivisione dell'elettricità lascia impregiudicati gli oneri di rete, le tariffe e le imposte applicabili, sulla base di un'analisi costi-benefici trasparente delle risorse distribuite di energia sviluppata dall'autorità nazionale competente.

4. *Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le disposizioni del capo IV e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione. Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:*

- a) *abbiano il diritto di concludere un accordo per il funzionamento della rete della comunità con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasmissione a cui è collegata la loro rete;*

- b) *siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la loro rete e la rete di distribuzione al di fuori della stessa comunità energetica dei cittadini e che tali oneri di rete tengano conto contabilizzino separatamente dell'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e di quella consumata dalla rete di distribuzione al di fuori della comunità energetica dei cittadini, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 7;*
- c) *non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano connessi al sistema di distribuzione.*

Articolo 17

Gestione della domanda *mediante aggregatori*

1. *Gli Stati membri consentono e promuovono la partecipazione della gestione della domanda mediante aggregatori.* Gli Stati membri *consentono ai* clienti finali, compresi quelli che offrono la gestione della domanda mediante aggregatori, di partecipare insieme con i produttori, in modo non discriminatorio, a tutti i mercati *dell'energia elettrica.*
2. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, allorché acquistano servizi ancillari, trattino *i partecipanti al mercato coinvolti nella gestione della domanda mediante aggregatori* in modo non discriminatorio *insieme con i produttori*, sulla base delle loro capacità tecniche.